



Firmato digitalmente da ANDREA TAVASSI
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI LECCE:80015050752



Andrea Tavassi
Notaio

Repertorio n. 37609

Raccolta n.

20140

VERBALE DI ASSEMBLEA

DELL' "ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "CENTRO C.B. "ERUCE"

ODV" OPERATORI EMERGENZA RADIO"

REPUBBLICA ITALIANA

Registrato a LECCE

L'anno duemilaventidue il giorno dieci del mese di novembre
alle ore diciannove e trenta

il 17 novembre 2022

al n. 26719 / 1T

10.11.2022

in Melendugno, nella sede dell'Organizzazione di Volontariato
"CENTRO C.B. "ERUCE" ODV" OPERATORI EMERGENZA RADIO" alla
Piazza Castello, n. 8, su richiesta,

Innanzi a me Andrea Tavassi Notaio in Ruffano ed iscritto nel
Ruolo del Collegio Notarile di Lecce,

è presente

- **GALLO Luigi**, nato a Melendugno l'8 dicembre 1965, C.F.
GLLLGU65T08F101E, domiciliato per la carica presso la sede
dell'organizzazione di volontariato non riconosciuta appresso
indicata, il quale interviene al presente atto nella qualità
di Presidente del Consiglio Direttivo, dell'Organizzazione di
Volontariato **"CENTRO C.B. "ERUCE" ODV" OPERATORI EMERGENZA
RADIO"** con sede a Melendugno in Piazza Castello, n. 8, con
c.f. 93027200752, in virtù dei poteri a lui conferiti dal
vigente statuto sociale.

Dell'identità personale, qualità e poteri di firma del
comparente io Notaio sono certo.

Il Signor GALLO Luigi, agendo nella summenzionata sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo, mi dichiara che in questo luogo, data e ora è stata regolarmente convocata, alle ore diciannove e trenta, ed in seconda convocazione , essendo la prima prevista per le ore diciotto andata deserta, l'Assemblea dei soci dell'Organizzazione di Volontariato "CENTRO C.B. "ERUCE" ODV" OPERATORI EMERGENZA RADIO" per discutere e deliberare sul seguente **ordine del giorno:**

"Approvazione di un nuovo Statuto Sociale aderente alla normativa degli Enti del terzo Settore ai sensi della disciplina recata dal D.Lvo 117/2017 (Testo Unico degli Enti del Terzo Settore) finalizzata alla iscrizione dell'apposito registro denominato R.U.N.T.S..".

Il Presidente invita pertanto me Notaio ad assistere alla presente assemblea ed a dare atto in pubblico verbale delle deliberazioni che la stessa prenderà.

Aderendo alla richiesta fattami io Notaio dò atto di quanto segue.

La presidenza dell'Assemblea viene assunta, a norma del vigente statuto sociale, dal Presidente GALLO Luigi, il quale consta e fa constare:

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dell'art. 21 dello statuto sociale;

- che sono presenti, come risulta dall'elenco consegnato dal Presidente e che si allega al presente verbale sotto la

lettera "A", personalmente, e per deleghe acquisite agli atti, numero venti soci, su venticinque soci aventi diritto al voto;

- che il Consiglio Direttivo è presente in persona di esso Presidente, del Vicepresidente Signor SARACINO Luigi, del Segretario Signor CORVINO Giovanni, dei Consiglieri, i Signori NEGRO Oronzo e DE IACOB Angelo.

Il Presidente dichiara pertanto l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente passa alla trattazione dell'ordine del giorno, dopo un breve discorso introduttivo passa ad esporre i motivi che rendono necessaria l'adozione di un nuovo statuto sulla base delle prescrizioni contenute nel D. Lgs. 117/2017 e nel D.Lgs. n. 105/2018, che diverrà effettivo con l'iscrizione della associazione nel Registro Unico degli Enti del Terzo Settore.

Il Presidente, dopo quanto esposto, e dopo una breve illustrazione del nuovo statuto nelle parti sostanzialmente oggetto di modifica, il Presidente invita l'Assemblea a deliberare, sicchè
l'Assemblea

DELIBERA

con il voto favorevole di tutti i presenti;

- di approvare sin da ora il testo dello statuto

dell'Organizzazione di Volontariato **"CENTRO C.B. "ERUCE" ODV"**
OPERATORI EMERGENZA RADIO" che si allega al presente atto
sotto la lettera **"B"**, di cui si omette la lettura per
dispensa fattami dal comparente, e che diverrà effettivo con
l'iscrizione dell'Organizzazione di Volontariato **"CENTRO C.B.**
"ERUCE" ODV" OPERATORI EMERGENZA RADIO" nel Registro Unico
degli Enti del Terzo Settore.

Non essendovi più altro da deliberare il Presidente dichiara
conclusa l'assemblea alle ore diciannove e quarantacinque

Omessa lettura di quanto allegato per dispensa fattami

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho
letto, al comparente che lo approva. Sottoscritto alle ore
diciannove e quarantotto

Consta di due fogli scritto con mezzi elettronici da persona
di mia fiducia e completato da me Notaio, di cui occupa
pagine quattro e sin qui della presente.

Firmato: Gallo Luigi; Andrea Tavassi Notaio segue l'impronta
del sigillo



ALEGATO 4^A al R. 37609 del 20140

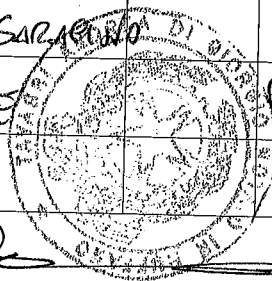
CENTRO C.B. "ERUCE"
OPERATORI EMERGENZA RADIO
UNITÀ AUSILIARIA VOLONTARIA DELLA PROTEZIONE CIVILE



Sede Legale ed Operativa: PIAZZA CASTELLO, 8 * 73026 MELENDUGNO (LE)

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
ELENCO DELLE PRESENZE
Melendugno - 10 novembre 2022

Nr.	Nominativo Socio	Presente / Assente Delega	Votato Si / No	Osservazioni
1	GALLO LUIGI	PRESENTE		Gallo Luigi
2	NAHI ANTONIO	DELEGA A PETRACHI		
3	PETRACHI DOMENICO	PRESENTE		
4	MONTEDURO ANTONIO	ASSENTE		
5	SARACINO LUIGI	PRESENTE		
6	PASCALI ROBERTO	DELEGA A BLEVE		
7	CORVINO GIOVANNI	PRESENTE		
8	BARONE GIUSEPPE	DELEGA A NEGRO D.		
9	MI PASQUALE DANILO	DELEGA A PONTE		
10	LONGO DANIELA	ASSENTE		
11	DE IACOB ANGELO	PRESENTE		De Iacob Angelo
12	FAZZI ANTONIO	PRESENTE		Fazzi Antonio
13	MANGIACAVALLO ALBERTO	DELEGA A GALLO		
14	CARROZZO LORIS F.	ASSENTE		
15	NEGRO ORONZO	PRESENTE		Oronzo Negro
16	BLEVE MARIA	PRESENTE		Bleve Maria
17	NEGRO ANDREA	DELEGA A SARACINO		
18	PALLARA CHAROLINE	PRESENTE		Pallara Charline
19	SINDACO MATTIA	ASSENTE		





CENTRO C.B. "ERUCE"
OPERATORI EMERGENZA RADIO
UNITÀ AUSILIARIA VOLONTARIA DELLA PROTEZIONE CIVILE



Sede Legale ed Operativa: PIAZZA CASTELLO, 8 * 73026 MELENDUGNO (LE)

20	DE GIORGI RICCARDO	PRESENTE		De Leg. N. 1
21	DE SIMONE ALESSANDRO	DELEGA PAPA		
22	CONTE ALESSIA	PRESENTE		Com. De R. P.
23	PAPA MARCO	PRESENTE		Papa N. 1
24	CARACUTA CRISTIAN	ASSENTE		
25	MAGGIORE NICOLAS	DELEGA A. DE GIORGI		

Presenti/Delega: 20
Assenti: 5



IL PRESIDENTE
Rap. Luigi GALLO
[Signature]

[Signature]

ALLEGATO "B" al Rep.n. 37609 e Racc. n. 20140

STATUTO

DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

CENTRO C.B. "ERUCE" OdV

OPERATORI EMERGENZA RADIO

Unità Ausiliaria Volontaria della Protezione Civile

MELENDUGNO (LE)

Costituita in data 05.10.1993 con Atto del Notaio Dott. Sergio Dal Verme, Rep. n. 5.115, Racc. n. 1.317 - Registrato a Lecce al n.3.140 in data 08.10.1993.

TITOLO I

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, EMBLEMA

Articolo 1

È costituita l'Organizzazione di Volontariato denominata "CENTRO C.B. "ERUCE" ODV" Operatori Emergenza Radio, di seguito detta Organizzazione, quale Ente del Terzo Settore in conformità al dettato dell'Art. 32 del D.Lgs. 117/2017. L'Organizzazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

I contenuti e la struttura dell'Organizzazione sono democratici, apolitici, autonomi, unitari e si ispirano agli ideali della Costituzione della Repubblica Italiana.

Articolo 2

La durata dell'Organizzazione è illimitata.

Articolo 3

L'Organizzazione ha sede a Melendugno, in Piazza Castello, n. 8.

L'Organizzazione può eleggere la propria Sede Legale, secondo le proprie disponibilità di immobili, nel luogo dove normalmente gli Organi Sociali svolgono effettivamente l'attività, soprattutto amministrativa.

Possono essere istituite, inoltre, Sedi Operative Distaccate su tutto il Territorio Italiano, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, al fine di una più razionale organizzazione delle attività Associative.

Il trasferimento della Sede Legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del C. di A..

Il trasferimento della Sede Legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea di modifica dello Statuto.

Articolo 4

L'Organizzazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), delle Leggi dello Stato e Regionali, e dei principi generali dell'Ordinamento Giuridico.

Il Regolamento Generale e quelli specifici, Operativi e Comportamentali saranno deliberati dal C. di A., e disciplinano in armonia con lo Statuto gli ulteriori aspetti relativi all'Organizzazione ed alle attività.

Articolo 5

Lo Statuto vincola alla sua osservanza i Soci dell'Organizzazione.

Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento delle attività dell'Organizzazione stessa.

Articolo 5/bis

L'Emblema dell'Organizzazione è costituito da:

Un'Arma: Scudo sagomato d'azzurro all'aquila sorante d'argento sopra un traliccio di nero circondato in punta da sei onde concentriche, il tutto dentro un bisante d'oro; in capo la scritta d'oro in maiuscolo "ERUCE", in punta la scritta "MELENDUGNO" dello stesso;

Un Cimiero: tre stelle di cinque punte d'oro;

La Decorazione: due rami posti in decusse sotto lo scudo, uno di quercia e uno di alloro, entrambi fruttati e al naturale, i due rami sono uniti da un cartiglio d'oro attraversante recante la scritta "ESSE NON VIDERI". Sopra il cartiglio la scritta 1993.

Il suddetto Emblema è stato Registrato presso il Registro Araldico Italiano in data 22 aprile 2010 al Reg. n.102 Volume I, anno 2010.

Tale emblema contraddistingue ogni scritto dell'Organizzazione.

Il suo utilizzo al di fuori dell'Organizzazione deve essere preventivamente autorizzato dal Presidente.

TITOLO II

FINALITÀ E ATTIVITÀ DELL'ORGANIZZAZIONE

Articolo 6

L'Organizzazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del Codice del Terzo Settore:

- lettera a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

- lettera c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

- lettera d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- lettera e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività', esercitata

abituamente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi , nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

- lettera f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

- lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- lettera k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

- lettera l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

- lettera m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

- lettera r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

- lettera t) organizzazione e gestione di attività sportive

dilettantistiche;

- lettera u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

- lettera v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

- lettera y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

- lettera z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Ed in particolare, l'Organizzazione persegue le seguenti finalità:

a) svolgere attività di prevenzione e soccorso di pubbliche calamità e di Protezione Civile, come nel caso di incendio, terremoto, alluvioni, incidente stradale, incidente ferroviario, annegamenti, crollo edifici o ponti, soccorso stradale, soccorso cittadino, scorta ciclistica, sia attraverso l'attività di emergenza sia attraverso l'intervento operativo personale e volontario degli associati se autorizzato e coordinato dalle competenti autorità di Protezione Civile o altre autorità locali, Regionali o

Statali, al fine di assicurare la incolumità pubblica in attesa della richiesta autorità proposta collaborando con la medesima sino al termine dell'emergenza;

b) contribuire alla diffusione di una nuova cultura e sensibilità della Protezione Civile anche nel senso di educazione al rischio ambientale;

c) progettare e proporre attività di formazione, informazione ed aggiornamento rivolte al mondo della scuola di ogni ordine e grado ed ai cittadini al fine di divulgare nozioni di Protezione Civile;

d) assumere iniziative, senza scopo di lucro, per la promozione e la divulgazione di una cultura della Protezione Civile per il tramite dell'organizzazione di conferenze, esposizioni, dimostrazioni, esercitazioni e quant'altro verrà posto in essere sia autonomamente che in collaborazione con le Autorità interessate od altre organizzazioni similari;

e) promuovere corsi di qualificazione per soccorso di primo intervento;

f) salvaguardare dell'ambiente;

g) elaborare studi, produrre e curare pubblicazioni e svolgere ogni altra attività di carattere tecnico, di indagine e di rilevazione dati per l'aggiornamento del Piano comunale, provinciale e regionale di Protezione Civile.

Articolo 6/bis

L'Organizzazione realizza i propri scopi con le seguenti

attività:

- Assistenza alla popolazione;
- Logistica;
- Antincendio boschivo;
- Soccorso di emergenza in mare;
- Interventi per rischio idraulico-idrogeologico;
- Supporto organizzativo, anche nell'ambito di sale operative, attività amministrative e di segreteria;
- Radio e telecomunicazioni finalizzate all'attività di Protezione Civile;
- Presidio del territorio;
- Salvaguardia del patrimonio ambientale e culturale;
- Ricerca e soccorso persone disperse;
- Attività cinofila volta alla ricerca e soccorso di persone disperse;
- Attività di assistenza organizzativa agli eventi di rilevante impatto locale ai sensi della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 novembre 2012 limitatamente alle seguenti specifiche mansioni: supporto organizzativo alle attività amministrative e di segreteria all'interno della struttura di coordinamento attivata dall'Amministrazione Comunale o Regionali o Nazionali; attività socio-assistenziale; informazione alla popolazione;
- Attività di addestramento e formazione in ambito subacqueo per ricerca e soccorso persone disperse in mare;

- Utilizzo di Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto (SAPR), a supporto di operazioni di ricerca, di monitoraggio, di ispezioni finalizzate all'attività di Protezione Civile;
- Attività di assistenza ai bagnanti (bagnini di salvataggio);
- Antincendio Rischio elevato;
- Safety & Security;
- Cooperazione con altre OdV, Enti ed Istituzioni Pubbliche per il migliore perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente Statuto nel rispetto delle reciproche autonomie, esperienze e ruoli;
- Organizzazione di corsi ed attività addestratrici in particolare per le attività nei quali l'associazione identifica i propri fini statuari.

Articolo 7

L'Organizzazione non ha fini di lucro e si avvarrà per lo svolgimento delle proprie attività, in modo determinante e prevalente, delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

In modo particolare essa si adopererà nei termini delle disposizioni di legge a collaborare con le strutture pubbliche.

L'Organizzazione si adopererà, inoltre, a promuovere ed organizzare incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni ed alla programmazione del

loro soddisfacimento, ed altresì, si adopererà nell'organizzare forme di intervento istitutivo di opportuni servizi, di previsione e prevenzione, nonché di assistenza e soccorso anche con idonei mezzi e attrezzature.

Si adopererà ancora nell'organizzare momenti di studio ed iniziative di informazione in attuazione dei fini del presente Statuto, anche mediante pubblicazioni periodiche.

Si adopererà, infine, nell'organizzare corsi ed attività addestratrici in particolare dei servizi nei quali l'Organizzazione identifica i propri fini statutari, e nell'organizzare squadre specializzate in relazione ai principali rischi cui il territorio è soggetto, in particolare se questi minacciano l'incolumità delle persone.

TITOLO III

I SOCI, LE CONDIZIONI DI ADESIONE, IL TESSERAMENTO, I

VOLONTARI

Articolo 8

L'Organizzazione è composta da un numero illimitato di Soci, di ambo i sessi, che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età, che condividano le finalità dell'Organizzazione e che siano mossi da spirito di solidarietà.

I Soci si distinguono in:

- Soci Fondatori;
- Soci Ordinari;
- Soci Junior;

- Soci Onorari Benemeriti.

Sono Soci Fondatori coloro i quali hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo dell'Organizzazione.

Sono Soci Ordinari quanti, successivamente, presentino apposita domanda di ammissione.

Sono Soci Junior i minorenni di provata moralità che ne facciano domanda, previa autorizzazione sottoscritta da chi esercita la potestà genitoriale e che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età. I Soci Junior hanno parità di diritti e doveri dei Soci Ordinari ma non possono ricoprire cariche sociali. Possono essere nominati dal C. di A.

Collaboratori Operativi dei Responsabili di Settore.

Sono Soci Onorari Benemeriti coloro che saranno nominati tali, ad insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione, per essersi distinti nei settori in cui opera l'Organizzazione, ovvero per aver particolarmente sostenuto la stessa nello svolgimento dell'attività sociale.

Essi possono accedere ai locali della sede dell'Organizzazione ma non possono partecipare alle attività della stessa. Non hanno il diritto di voto e non possono ricoprire cariche sociali. La loro nomina è sancita dall'Iscrizione in un apposito Albo d'Oro e la consegna di una Pergamena recante il numero di iscrizione e le motivazioni.

Articolo 9

La domanda di ammissione deve essere presentata al Presidente su apposito modulo prestampato.

Nella domanda di ammissione l'aspirante Socio dichiara di accettare senza riserve il presente Statuto, i Regolamenti, le disposizioni e le delibere che gli organi dell'Organizzazione adotteranno nel rispetto del presente Statuto e delle specifiche sfere di competenza.

L'Aspirante Socio Ordinario e Junior all'atto della presentazione della Domanda di Iscrizione acquisisce il diritto di partecipare alle attività dell'Organizzazione con l'esclusione dall'Assemblea.

Il periodo di messa alla prova dell'Aspirante può variare da un minimo di mesi tre ad un massimo di mesi dodici.

Articolo 10

L'ammissione è deliberata dal C. di A. a maggioranza dei voti. Essa decorre dalla data di delibera del C. di A. e deve essere comunicata per iscritto al Socio a mezzo posta Raccomandata, a mano o per E-mail entro 30 (trenta) giorni dalla stessa.

L'Adesione del Socio deve essere annotata sul Registro dei Soci.

Nei 30 (trenta) giorni precedenti l'Assemblea per il rinnovo degli Organi Sociali, non potrà essere presa in esame alcuna domanda di ammissione né eventuali ricorsi.

Articolo 11

Il rigetto della domanda di ammissione deve essere motivato e notificato per iscritto all'aspirante non ammesso entro 30 (trenta) giorni dalla data del provvedimento.

L'aspirante ha facoltà di ricorrere, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, al Collegio dei Probiviri per il tramite della Segreteria associativa.

Il C. di A. sentito il lodo del Collegio dei Probiviri, riprenderà in esame la domanda e, valutati i motivi del ricorso, delibererà in occasione della sua prima seduta.

La delibera finale del C. di A. è inappellabile.

Articolo 12

I Soci dell'Organizzazione hanno diritto di eleggere gli Organi Direttivi e di essere eletti negli stessi.

Essi hanno il diritto di informazione e di controllo stabiliti dalla Legge e dallo Statuto.

Hanno il diritto di partecipare, rispettando le norme previste, a tutte le attività promosse dall'Organizzazione, ovvero di promuovere ed organizzare le attività corrispondenti alle finalità dell'Organizzazione stessa.

Hanno diritto di appellarsi per ogni questione disciplinare alle istanze previste o richiamate dal presente Statuto.

Articolo 13

I Soci dell'organizzazione devono svolgere la loro attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.

L'attività del Socio non può essere retribuita in alcun modo

nemmeno dal beneficiario.

Il comportamento verso i Soci ed all'esterno dell'Organizzazione è animato da spirito di solidarietà ed attivato con correttezza, onestà, buona fede e rigore morale.

Al Socio possono essere rimborsate dall' Organizzazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal C. di A..

Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/17 le spese sostenute dal Socio possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, purché non superino gli importi giornalieri/mensili stabiliti dalla normativa vigente, previa delibera del C. di A. che stabilisca le tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di Socio è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Ente di cui è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera Socio l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I Soci dell'Organizzazione sono tenuti:

- a. al pagamento della quota associativa annuale;
- b. al pagamento di ogni altro contributo straordinario;
- c. ad osservare lo Statuto ed ogni altro Regolamento emanato dal C. di A.;
- d. a far conoscere ed affermare gli scopi dell'Organizzazione e contribuire a definire e realizzare i programmi;
- e. a prestare gratuitamente il lavoro preventivamente concordato;
- f. a risolvere le eventuali questioni controverse nell'ambito degli organi stabiliti dallo statuto.

Articolo 14

La qualifica di Socio si perde:

- per dimissioni volontarie, le quali però non esonerano dagli impegni assunti se non nei modi e nei termini di cui agli Artt. 13 e 15;
- per mancato rinnovo dell'adesione entro i termini stabiliti dal C. di A. e secondo le norme in materia;
- per morte;
- per provvedimenti disciplinari.

A carico dei Soci che non si attenessero alle norme dello Statuto e del Regolamento, possono essere adottati i seguenti provvedimenti disciplinari:

1. Richiamo Verbale;

2. Richiamo Scritto;

3. Sospensione della durata minima di mesi uno e massima di mesi sei da tutte le attività;

4. Radiazione.

I primi due provvedimenti possono essere adottati dal Presidente su proposta del Coordinatore Operativo ovvero di un Consigliere o un Proboviro.

Gli altri due provvedimenti, in presenza di comprovata gravità, sono adottati ad insindacabile giudizio dal C. di A., a scrutinio segreto con il voto di almeno 2/3 (due terzi) dei consiglieri in carica, presa visione della relazione svolta dal Collegio dei Probiviri che su incarico del Presidente ha il compito di provvedere alle indagini in merito ai fatti contestati;

- per indegnità deliberata dal C. di A. con parere motivato da emettersi entro 60 giorni dalla denuncia scritta, in ordine alle cause che ledano il decoro ed il prestigio dell'Organizzazione e per il compimento di atti in contrasto con gli scopi sociali. L'indegnità è deliberata dal C. di A. a scrutinio segreto con il voto di almeno 2/3 dei consiglieri in carica, presa visione della relazione svolta dal Collegio dei Probiviri che su incarico del Presidente ha il compito di provvedere alle indagini in merito ai fatti contestati.

Articolo 15

La quota associativa annuale, di cui alla lettera a)

dell'Art. 13, è fissata dal C. di A. entro il 31 dicembre di ogni anno per l'anno successivo.

In mancanza di deliberazione in merito si intende confermata la quota dell'anno precedente. Essa è annuale, non è frazionabile ne può essere richiesta la restituzione in caso di recesso o perdita della qualità di Socio.

I Soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

I Soci si intendono impegnati per i primi due anni e successivamente di anno in anno, finché non abbiano presentato le dimissioni su apposito modulo da consegnare alla Segreteria associativa, la quale verificherà l'eventuale restituzione di quanto precedentemente assegnato in dotazione.

Articolo 16

Il Socio moroso è richiamato, su proposta del Presidente dell'Organizzazione, dal Segretario al pagamento delle quote arretrate entro i termini fissati dal provvedimento stesso. L'inadempienza comporta la sospensione del Socio dai diritti sociali e darà titolo al Presidente di ricorrere alle vie legali per conseguire quanto dovuto maggiorato dagli interessi legali.

Articolo 17

I Soci decaduti ai sensi dell'Art. 14 possono chiedere la

riammissione quando siano venute a cessare le cause che hanno determinato la decadenza.

Sulla riammissione delibera il C. di A. sentito il parere del Collegio dei Probiviri e con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei Consiglieri in carica.

Il Socio riammesso non può vantare nessun diritto sul suo Status, Carica o Incarico Operativo precedentemente ricoperto.

Articolo 18

Il Socio, che per qualsiasi motivo cessa di far parte dell'Organizzazione, non conserva alcun diritto sul patrimonio sociale.

Articolo 18/bis

Sono Volontari gli associati che aderiscono all'Organizzazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del Volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al Volontario possono essere rimborsate dall' Organizzazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall' Organizzazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. n. 117/17 le spese sostenute dal Volontario possono essere rimborsate anche a

fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 (dieci) euro giornalieri e 150 (centocinquanta) euro mensili, previa delibera del C. di A. che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Ente di cui il Volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera Volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D. Lgs. n. 117/2017 sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci Volontari sono iscritti in un apposito registro.

TITOLO IV

GLI ORGANI SOCIALI

Articolo 19

Sono Organi Sociali dell'Organizzazione:

- l'Assemblea dei Soci;

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Segretario;
- il Collegio dei Probiviri;
- l'Organo di Controllo.

Articolo 20

L'ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da tutti i Soci dell'Organizzazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organizzazione.

Articolo 21

L'Assemblea è convocata dal Presidente e può essere Ordinaria e Straordinaria.

Quella Ordinaria è convocata almeno una volta all'anno.

Quella Straordinaria è convocata ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, ovvero su richiesta del Collegio dei Revisori o di almeno 3/10 (tre decimi) di tutti i Soci. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 (trenta) giorni dalla convocazione.

La convocazione dell'Assemblea, tanto Ordinaria che Straordinaria, è fatta mediante invito personale inviato almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata a mezzo posta ordinaria e/o sistema informatico e mediante affissione all'Albo Sociale.

L'invito e l'avviso devono contenere gli argomenti da trattare, il giorno, l'ora ed il luogo in cui si terrà l'Assemblea.

Articolo 22

L'Assemblea, tanto Ordinaria che Straordinaria, è validamente costituita, in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei Soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro Socio.

In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti in proprio o per delega per l'Assemblea ordinaria, con la presenza di almeno 1/3 (un terzo) dei Soci in proprio o per delega per l'Assemblea Straordinaria.

Ciascun Socio non può essere portatore di più di una delega.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Articolo 23

L'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo per quanto previsto del successivo Art. 56.

Le votazioni nelle Assemblee sono palesi, tranne quelle riguardanti persone.

Articolo 24

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono

riassunte in un verbale redatto a cura del Segretario che con il Presidente lo sottoscrive.

Il verbale è tenuto a cura del Presidente nella sede sociale ed affisso per 15 (quindici) giorni all'Albo.

Ogni Socio dell'Organizzazione ha diritto di consultare il verbale.

Articolo 25

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- eleggere il Presidente dell'Organizzazione;
- eleggere i membri del Consiglio di Amministrazione;
- eleggere i membri del Collegio dei Probiviri;
- eleggere i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- approvare il programma di attività proposto dal C. di A.;
- approvare il Bilancio Preventivo;
- approvare il Bilancio Consuntivo;
- deliberare sulle responsabilità dei componenti gli Organi Sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- discutere e decidere su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- deliberare su ogni altro oggetto attribuito dalla Legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- approvare o respingere le richieste di modifica dello

Statuto di cui all'Art. 56.

Laddove né ravvisi la necessità per la soluzione di problematiche urgenti e contingenti non risolvibili con l'ordinaria amministrazione, l'Assemblea può deliberare la deroga totale o parziale delle norme contenute nel presente Statuto.

Articolo 26

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il massimo organo dirigente dell'Organizzazione è il Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è formato da un minimo di tre membri, compreso il Presidente e può cooptare nuovi membri in aumento o in sostituzione di quelli decaduti o revocati.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri, nella prima seduta convocata dal Presidente, a maggioranza dei voti, un Vice Presidente ed un Segretario-Tesoriere.

Articolo 27

Il Presidente dell'Organizzazione è il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 28

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni e i suoi membri sono rieleggibili. Se durante tale periodo vengono a mancare alcuni Consiglieri, in C. di A. stesso

procede alla loro surroga secondo la graduatoria dei voti conseguita.

Qualora non sia presente una graduatoria a cui attingere, sarà convocata apposita Assemblea per l'elezione dei Consiglieri mancanti.

Il Consiglio di Amministrazione può essere revocato dall'Assemblea con la maggioranza assoluta dei Soci.

Articolo 29

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri dell'ordinaria amministrazione ed inoltre ha il compito di:

- curare il conseguimento dei fini statutari in armonia con le deliberazioni dell'Assemblea;
- redigere il Regolamento Generale e quelli specifici Operativi e Comportamentali, ovvero qualsiasi regolamento ritenga necessario adottare;
- deliberare l'adesione e di nominare e/o designare i rappresentanti dell'Organizzazione in tutti gli enti ed organizzazioni in cui tale rappresentanza è prevista;
- accogliere o rigettare le domande di ammissione degli aspiranti Soci;
- deliberare sui reclami dei Soci;
- approvare le norme di convocazione e svolgimento delle assemblee secondo quanto previsto dal presente Statuto;
- elaborare i bilanci preventivi e consuntivi;
- deliberare in caso di ricorso sulle esclusioni e sulle

riammissioni dei Soci;

- stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei Soci;

- deliberare i termini e le modalità di rinnovo delle adesioni;

- costituire Commissioni e Gruppi di Lavoro su specifiche problematiche anche con il coinvolgimento di Consulenti esterni all'Organizzazione, prevedendo preventivamente i compiti e gli eventuali rimborsi;

- designare i responsabili dei vari settori operativi secondo le attitudini dei singoli Soci e la loro disponibilità;

- ratificare nella prima seduta successiva i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.

Articolo 30

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che lo ritenga necessario o a richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei membri, ovvero su richiesta dell'Organo di Controllo o del Collegio dei Probiviri.

Per la validità delle delibere è richiesta la presente della maggioranza dei Consiglieri.

Le delibere, da annotarsi su apposito registro, sono prese a maggioranza dei voti e, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

È fatto obbligo ai Consiglieri di partecipare alle riunioni del Consiglio. Se un Consigliere risultasse assente ingiustificato a più di tre riunioni sarà considerato dimissionario.

La convocazione può essere fatta mediante invito scritto da inviarsi almeno cinque giorni prima della riunione oppure mediante comunicazione verbale nei casi di urgenza.

Le votazioni sono normalmente palesi, mentre sono a scrutinio segreto quando è richiesto da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

Articolo 31

IL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i suoi componenti a maggioranza dei presenti.

Il mandato del Presidente dura cinque anni e l'elezione avviene in concomitanza delle elezioni degli Organi dirigenti.

Un mese prima della scadenza del mandato il Presidente convoca l'Assemblea per le elezioni del nuovo Presidente e degli Organi dirigenti.

Articolo 32

Il Presidente, che è anche il Presidente dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, rappresenta l'unità dell'Organizzazione.

Egli assicura il regolare funzionamento degli Organi dirigenti, ne convoca e ne presiede le riunioni

sottoscrivendone i relativi verbali, emana disposizioni e regolamenti per l'esecuzione delle delibere degli organi dell'Organizzazione, adempie a tutti i compiti conferitigli dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.

Egli cessa dalla carica secondo le norme del successivo Art. 36 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti Art. 21, comma 3 e Art. 30, commal.

In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Il Vice Presidente collabora con il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni. In caso di assenza, impedimento o cessazione del Presidente ne assume le funzioni.

Articolo 33

IL SEGRETARIO

Il Segretario coadiuva il Presidente nell'esecuzione organizzativa ed amministrativa delle delibere adottate dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione ed ha i seguenti compiti:

- provvedere alla tenuta e all'aggiornamento del Registro dei Soci;
- curare la tenuta dei libri sociali previsti per legge o

per regolamento;

- provvedere al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- predisporre lo schema del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo, che sottopone al Consiglio;
- provvedere alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Organizzazione, nonché alla conservazione della documentazione relativa con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
- provvedere alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio di Amministrazione;
- curare l'affissione all'Albo Sociale delle delibere nonché dei comunicati, avvisi ed ogni altra informazione di pubblica utilità per i Soci;
- è a capo del personale dipendente e dei collaboratori.

Articolo 34

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, di cui due effettivi ed uno supplente, eletti dall'Assemblea.

Durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Eleggono in seno al Collegio il Presidente.

Il Collegio ha il compito di esaminare tutte le controversie

tra i Soci, tra questi e l'Organizzazione o i suoi organi,
tra i membri degli organi e tra gli organi stessi.

Esso giudica *ex bono et aequo* senza formalità di procedura.

Il lodo emesso è inappellabile.

Articolo 35

L'ORGANO DI CONTROLLO

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati
dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un
Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo
2.399 del Codice civile.

I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti
tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2.397, comma
secondo, del Codice Civile.

Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti
requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei
componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e
dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora
applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto
organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto
funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di

monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, ed a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D. Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Articolo 35/bis

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs. 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Articolo 36

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Esse hanno la durata di cinque anni e possono essere riconfermate.

Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del quinquennio decadono allo scadere del quinquennio medesimo.

TITOLO V

LE RISORSE ECONOMICHE

Articolo 37

L'Organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote associative e contributi dei Soci;
- contributi dei privati cittadini;
- contributi dello Stato, di Enti e Istituzioni Pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;

- donazioni e lasciti testamentari;

- rimborsi derivanti da convenzioni;

- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;

- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Organizzazione a qualunque titolo;

- ogni altro tipo di entrate.

I fondi sono depositati presso l'Istituto di Credito stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del Presidente o del Segretario.

Articolo 38

I beni dell'Organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.

I beni immobili e i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Organizzazione e sono ad essa intestati.

I beni immobili e i beni registrati mobili nonché i beni mobili, che sono collocati nella sede dell'Organizzazione, sono elencati nell'inventario che è depositato presso la sede sociale e può essere consultato dai Soci.

Articolo 39

I contributi dei Soci sono costituiti dalla quota annuale stabilita dal C. di A. secondo quanto previsto dal precedente Art. 15, commi 1 e 2.

I contributi straordinari, elargiti dai Soci o dalle persone

fisiche o giuridiche, sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione che ne determina l'ammontare.

I soggetti che elargiscono contributi straordinari sono considerati, ai sensi di quanto previsto dall'Art. 8, comma 4, Soci Onorari Benemeriti.

Articolo 40

Le erogazioni liberali di denaro e le donazioni sono accettate dal C. di A., che delibera sulla loro utilizzazione in armonia con le finalità statutarie dell'Organizzazione.

I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio dell'inventario, dall'Assemblea che delibera sulla loro utilizzazione in armonia con le finalità statutarie dell'Organizzazione.

Il Presidente attua le delibere del C. di A. e dell'Assemblea e compie i relativi atti giuridici.

Articolo 41

I rimborsi relativi alle spese sostenute per attività dipendenti da convenzioni sono accettati dal C. di A. .

Il C. di A. delibera sull'utilizzazione dei rimborsi in armonia con le disposizioni della convenzione, nonché con le finalità statutarie dell'Organizzazione.

Il Presidente dà attuazione alle delibere e compie i conseguenti atti giuridici.

Articolo 42

I proventi derivanti da attività commerciali o produttive

marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'Organizzazione.

Il C. di A. delibera sull'utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'Organizzazione.

Il Presidente dà attuazione alla delibera e compie i conseguenti atti giuridici.

TITOLO VI

IL BILANCIO

Articolo 43

Il Bilancio dell'organizzazione è annuale e decorre dal 1° gennaio di ogni anno.

Il Bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le spese relative al periodo di un anno.

Il Bilancio Preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

Articolo 44

Il Bilancio Consuntivo è elaborato dal Consiglio di Amministrazione. Esso contiene le singole voci o capitoli di spesa e di entrata relativi al periodo di un anno.

Il Bilancio Preventivo per l'esercizio annuale successivo è elaborato dal Consiglio di Amministrazione. Esso contiene, suddivise per singole voci o capitoli, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo.

Articolo 45

Il Bilancio Consuntivo è approvato dall'Assemblea con voto palese e con la maggioranza assoluta dei Soci entro il 30 giugno.

Il Bilancio Consuntivo è depositato presso la sede dell'Organizzazione almeno 15 (quindici) giorni prima della seduta e può essere consultato da ogni Socio.

Il Bilancio Preventivo è approvato dall'Assemblea con voto palese e con la maggioranza assoluta dei Soci entro il 30 giugno.

Il Bilancio Preventivo è depositato presso la sede dell'Organizzazione almeno 15 (quindici) giorni prima della seduta e può essere consultato da ogni Socio.

TITOLO VII

LE CONVENZIONI

Articolo 46

Le Convenzioni tra l'Organizzazione ed altri Enti o soggetti sono deliberate dal C. di A..

Copia di ogni convenzione è custodita a cura del Presidente nella sede dell'Organizzazione.

Articolo 47

La convenzione è stipulata dal Presidente dell'Organizzazione.

Articolo 48

Su proposta del Presidente, l'Assemblea dei Soci delibera sulle modalità di attuazione della convenzione.

TITOLO VIII

DIPENDENTI E COLLABORATORI

Articolo 49

L'Organizzazione può assumere dei dipendenti nei limiti di quanto deliberato in merito dall'Assemblea.

I rapporti tra l'Organizzazione e i dipendenti sono disciplinati dalla Legge e dal contratto collettivo di lavoro vigente all'atto dell'assunzione.

I dipendenti sono, ai sensi di legge e del regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi. In ogni caso, il numero dei dipendenti impiegati nelle attività non può essere superiore al trenta per cento del numero dei volontari.

Articolo 50

L'Organizzazione, per sopperire a specifiche esigenze, può giovare dell'opera di collaborazione di lavoro autonomo.

I rapporti tra l'Organizzazione e i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalla Legge e dal contratto collettivo di lavoro vigente all'atto della collaborazione.

I collaboratori di lavoro autonomo sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi. In ogni caso, il numero dei collaboratori di lavoro autonomo impiegati nelle attività non può essere superiore al trenta per cento del numero dei volontari.

TITOLO IX

LA RESPONSABILITÀ

Articolo 51

I Soci dell'Organizzazione che prestano attività di volontariato ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D. Lgs. 117/2017 sono assicurati contro le malattie e gli infortuni, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Articolo 52

L'Organizzazione risponde con le proprie risorse economiche dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Articolo 53

L'Organizzazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'Organizzazione stessa.

TITOLO X

RAPPORTI CON ALTRI ENTI E SOGGETTI

Articolo 54

L'Organizzazione coopera e collabora con altri soggetti privati per lo svolgimento delle finalità sociali, civili, culturali e di solidarietà.

Articolo 55

L'Organizzazione partecipa e collabora con soggetti ed Enti pubblici per la realizzazione delle finalità sociali, civili,

culturali e di solidarietà.

TITOLO XI

MODIFICHE STATUTARIE E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 56

Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno 3/4 (tre quarti) dei Soci.

Le relative delibere sono approvate dall'Assemblea con il voto della maggioranza assoluta dei Soci.

Articolo 57

I Soci si impegnano ad accettare, senza riserve e a tutti gli effetti, il presente Statuto, i regolamenti, disposizioni e delibere che il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto del presente Statuto e delle specifiche sfere di competenza, adotterà.

Articolo 58

In caso di scioglimento o di cessazione dell'Organizzazione deliberata dall'Assemblea con il voto della maggioranza assoluta dei Soci, saranno nominati uno o più liquidatori scelti preferibilmente tra i Soci.

Il patrimonio sociale, dedotte le passività, sarà devoluto ad altra organizzazione avente medesime finalità, ovvero a scopi di pubblica utilità.

Articolo 59

Il presente Statuto sostituisce in ogni sua parte quello

allegato all'atto notarile di fondazione del "CENTRO C.B. ERUCE" redatto in Melendugno il 5 Ottobre 1993 per atto pubblico del Notaio Dott. Sergio Dal Verme (Rep. 5.115 - Racc. 1.317) e registrato a Lecce il 8 Ottobre 1993 al n. 3.140.

Articolo 60

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento, in quanto pertinenti, alle vigenti disposizioni di legge in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, al D. Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

Firmato: Gallo Luigi; Andrea Tavassi Notaio segue l'impronta del sigillo